

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO DENOMINATO "JOB RISK PROTECTION"

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA.

STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO. ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al Prodotto sono fornite in altri documenti (DIP aggiuntivo, condizioni e scheda e/o certificato di Polizza). Modifiche al Prodotto (ad esempio ulteriori coperture) non previste in detti documenti possono essere concordate con la Compagnia.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza "claims made" a copertura della responsabilità per atti illeciti commessi nella gestione dei rapporti di lavoro subordinato.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Atti illeciti commessi nella gestione dei rapporti di lavoro subordinato
- ✓ Tutela dei dati personali
- ✓ Gestione della crisi nei rapporti di lavoro
- ✓ Consulenza legale preventiva
- ✓ Sostituzione del dipendente
- ✓ Costituzione o acquisizione di nuove società controllate
- ✓ Funzionario di società partecipate

(coperture principali)



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danno a persone e/o cose
- ✗ Fatti noti, circostanze e precedenti richieste di risarcimento
- ✗ Dolo
- ✗ Licenziamento collettivo o collocamento di mobilità
- ✗ Livelli retributivi e contributivi e oneri previdenziali e assistenziali
- ✗ Esclusione OFAC

(esclusioni principali)



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- ! I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del codice civile)
- ! Le penalità, le multe, le ammende o altre sanzioni non assicurabili in base alla giurisdizione applicabile
- ! Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta alla società fuori dal periodo di assicurazione o di osservazione gratuito.



Dove vale la copertura?

La copertura è valida per qualsiasi richiesta di risarcimento fatta nei confronti dell'Assicurato nel mondo ad eccezione degli Stati Uniti.



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile
- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile
L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo
- in caso di richiesta di risarcimento, informare tempestivamente la Compagnia.
L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo
- in caso di richiesta di risarcimento, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto
- in caso di richiesta di risarcimento, contestarla e predisporre le proprie difese
- non fare ammissione o assumersi la responsabilità, stipulare accordi transattivi o prestare acquiescenza a sentenze o pagare somme senza il preventivo consenso dell'assicuratore
- rimborsare all'assicuratore qualunque pagamento che non rientri nella copertura.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato nelle periodicità indicate nel contratto all'assicuratore o all'intermediario da questi incaricato. Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti inizia dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.



Come posso disdire la polizza?

Essendo il contratto senza tacito rinnovo non è necessario inviare la disdetta alla polizza che cessa alla sua naturale scadenza.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Polizza di Assicurazione della Responsabilità per atto illecito nella gestione dei rapporti di lavoro subordinato



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto assicurativo: "Job risk protection"

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Via della Chiusa, n. 2, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

AIG Europe S.A. (AESA) ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 17 ottobre 2017 - 30 novembre 2018. AESA non ha tuttavia svolto attività assicurativa nel predetto esercizio. Tenuto conto del fatto che AIG Europe Limited (AEL) - cui facevano capo le attività britanniche trasferite ad altra società del gruppo - si è fusa per incorporazione in AESA con effetto dal 1° dicembre 2018 e quindi successivamente all'approvazione del bilancio di AESA, si ritiene di fornire l'ultima situazione patrimoniale di AEL: i dati oltre indicati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni);
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni);
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%;

- La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk> (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report).

Al contratto si applica la legge Italiana.





Che cosa è assicurato?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made" per le coperture relative alla responsabilità civile.

Atto illecito commesso nella gestione dei rapporti di lavoro subordinato	Qualsiasi Perdita Patrimoniale che l'Assicurato sia obbligato a risarcire a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di una Richiesta di risarcimento cagionata da qualsiasi Atto illecito nella gestione dei rapporti di lavoro subordinato presentata nei confronti dell'Assicurato.
Tutela dei dati personali	Perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata dalla violazione colposa delle leggi in materia di protezione dei dati personali da parte dell'Assicurato.
Gestione della crisi nei rapporti di lavoro	L'Assicuratore rimborserà le spese sostenute per: <ol style="list-style-type: none"> 1. consulenti in pubbliche relazioni cui è stata affidata la gestione della crisi nei rapporti di lavoro; 2. investigatori privati; 3. consentire ad un proprio amministratore, dirigente o dipendente di partecipare a un'indagine.
Sostituzione del dipendente	L'Assicuratore rimborserà le spese sostenute per la sostituzione del dipendente che affermi di essere stato licenziata senza giusta causa.
Spese di pubblicazione della sentenza	L'Assicuratore rimborserà le spese sostenute per la pubblicazione della sentenza.
Consulenza legale preventiva	Onorari e spese per la consulenza legale preventiva fornita da un legale esterno al Contraente o alle Società controllate.
Periodo di osservazione	Nel caso in cui alla scadenza del periodo di Assicurazione l'Assicuratore dovesse decidere di non rinnovare la polizza, il Contraente avrà diritto ad un periodo gratuito di periodo di osservazione della durata di 12 mesi.
Costituzione o acquisizione di nuove Società controllate	Richieste di risarcimento avanzate nei confronti di una Società controllata al tempo in cui la stessa poteva definirsi Società controllata ai sensi della Definizione riportata nel Frontespizio di Polizza.
Funzionario di società partecipate	Perdite patrimoniali conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento derivanti da atti illeciti commessi nello svolgimento del proprio incarico a

	favore di una Società partecipata.
 Che cosa non è assicurato?	
Danno a persona e/o cose	Lesione all'integrità fisica, malattia, infortunio (connesso o meno con l'attività lavorativa) o morte di qualsiasi persona; smarrimento, danneggiamento materiale, distruzione di qualunque bene, ivi compresa la sua perdita d'uso, siano essi causati direttamente oppure indirettamente.
Fatti noti, circostanze e precedenti richieste di risarcimento	<p>(a) Fatto o circostanza reale o presunta da cui, antecedentemente alla data di decorrenza della polizza, un Assicurato avrebbe potuto prevedere che sarebbe derivata una Richiesta di risarcimento;</p> <p>(b) Controversia pendente o Richiesta di risarcimento ricevuta antecedentemente alla data di decorrenza della presente polizza o che sia conseguenza diretta o indiretta o abbia ad oggetto i medesimi fatti delle stesse.</p>
Dolo	Atto illecito dolosamente commesso nella gestione dei rapporti di lavoro subordinato a condizione che la responsabilità dell'Assicurato sia definitivamente accertata da un'autorità giudiziaria o amministrativa o lo stesso abbia ammesso la propria responsabilità.
Licenziamento collettivo o collocamento in mobilità	Licenziamento collettivo, collocamento in mobilità, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
Livelli retributivi e contributivi previdenziali assistenziali e oneri	Violazione di norme dirette a disciplinare i livelli di retribuzione ed ogni altra forma di compenso dei lavoratori, i livelli retributivi minimi, gli obblighi contributivi, l'assicurazione obbligatoria contro il rischio di infortuni sul lavoro, le indennità previste per il caso di invalidità del lavoratore, le indennità di disoccupazione e la cassa integrazione guadagni, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, qualsiasi piano di previdenza, assistenza o risparmio per i dipendenti, l'indennità di buonuscita, ivi compresi i compensi negoziati con il personale con funzioni direttive sotto forma di diritti di opzione, indennità e altri bonus (c.d. "golden parachutes"), ogni altra indennità prevista a qualunque titolo per il caso di cessazione del rapporto, il trattamento di fine rapporto (TFR), le prestazioni sociali ed assistenziali, nonché ogni altra analoga obbligazione.
Embargo /Esclusione OFAC	Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile all'Assicuratore, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, l'Assicuratore, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute.	
 Ci sono limiti di copertura?	

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza.
L'assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il contraente.
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.







Che obblighi ho?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: AIG Europe SA Financial Lines Claims Via della Chiusa, 2 20123 Milano Italia - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell' Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell' Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all' Art.1894 c.c.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L'ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il</p>
----------------------	--

	<p>premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>Il premio è interamente dovuto per l'intero periodo assicurativo e deve essere pagato all'Intermediario, cui è assegnata la polizza.</p>
Rimborso	Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	L'assicurazione inizia e termina nelle date indicate nel Frontespizio di Polizza. Non sono previste ipotesi di tacito rinnovo.
Sospensione	<i>Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP</i>
 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto ai soggetti che intendono assicurare i rischi connessi alla gestione di contratti di lavoro subordinato.	
 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione: la quota parte del premio percepita in media dagli intermediari è pari a 13,90 %.	
COME PRESENTARE RECLAMI?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:</p> <p>AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com</p> <p>Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p>
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec:

	<p>tutela.consumatore@pec.ivass Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html.</p> <p>Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/</p>
	<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>
Arbitrato	<p>Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana.</p>
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>
<p>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</u></p>	



|

Job Risk Protection

NUMERO DI POLIZZA:

CONTRAENTE:



Frontespizio	Numero di polizza:	
--------------	--------------------	--

1. Contraente	
2. Indirizzo del Contraente	
3. Data di decorrenza	(gg/mm/aaaa)
4. Periodo di assicurazione	Dalle ore 24:00 del (gg/mm/aaaa) Alle ore 24:00 del: (gg/mm/aaaa)
5. Massimale e sottolimiti	<p>Massimale aggregato per periodo assicurativo per tutte le Perdite patrimoniali risarcibili ai sensi delle garanzie prestate dalla polizza: €</p> <p>I sotto limiti di seguito elencati sono prestati per Richiesta di risarcimento e non sono in aggiunta ma inclusi nel massimale sopra indicato:</p> <p>C. Gestione della crisi nei rapporti di lavoro</p> <p>Garanzia C.1.: Consulenti in pubbliche relazioni €.....</p> <p>Garanzia C.2.: Investigatori privati €.....</p> <p>Garanzia C.3.: Indagine €.....</p> <p>Garanzia D.1.: Sostituzione del dipendente €.....</p> <p>Garanzia D.2.: Pubblicazione della sentenza €.....</p> <p>Garanzia E.: Consulenza legale preventiva la parcella equivalente a 2 ore di tempo/lavoro.</p> <p>Ai sotto limiti sopra indicati non si applica alcuna franchigia (punto 6 del Frontespizio).</p>
6. Franchigie	<p>Mondo intero escluso U.S.A.</p> <p>Per ogni Perdita patrimoniale conseguente a licenziamento senza giusta causa. €..... oltre al 10% della retribuzione lorda annuale del dipendente.</p> <p>Per qualsiasi altra Perdita patrimoniale Nessuna Franchigia</p> <p>Per qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di una persona Assicurata – Definizioni - punto 1.1 lettera b). Nessuna Franchigia</p> <p>U.S.A.</p> <p>Per ogni perdita patrimoniale €X00.000</p>
7. Limiti territoriali	Mondo intero escluse le richieste di risarcimento presentate: a) negli Stati Uniti d'America; b) in base delle leggi e/o giurisdizione degli Stati Uniti d'America
8. Premio	
Premio imponibile	EUR
Imposte	EUR
Premio lordo per il periodo di assicurazione	EUR



9. Assicuratore	AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia Via della Chiusa, 2 20123 - Milano Fax: +39 02 36 90 222

Luogo e data di emissione: **Milano**, data

L'ASSICURATORE
AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

IL CONTRAENTE



Job Risk Protection

Job Risk Protection

Indice

Pagina

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	5
ARTICOLO 2 - CONDIZIONI GENERALI	8
ARTICOLO 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI	10
3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	10
3.2 ESTENSIONI.....	12
3.3 RICHIESTE DI RISARCIMENTO	12
3.4 DIFESA E TRANSAZIONI	14
ARTICOLO 4 - ESCLUSIONI.....	15
ALLEGATO 1. - GESTIONE DELLA CRISI NEI RAPPORTI DI LAVORO.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ALLEGATO 2. - CONSULENZA LEGALE PRELIMINARE – DIRITTO DEL LAVORO (GARANZIA E)	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ALLEGATO 3. - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE A AIG DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO - ISTRUZIONI:.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

Di comune accordo tra le parti, sulla base delle condizioni previste dalla polizza e in considerazione delle informazioni contenute nel Questionario per la valutazione del rischio che è da considerarsi parte integrante della polizza, l'Assicuratore ed il Contraente concordano quanto segue:

Articolo 1 - Definizioni

- | | |
|--|---|
| 1.1 Assicurato | Per Assicurato si intende:
(a) il Contraente e le sue Società Controllate;
(b) ogni Persona assicurata |
| 1.2 Assicuratore | Per Assicuratore si intende AIG Europe S.A. |
| 1.3 Atto illecito nella gestione dei rapporti di lavoro subordinato | Per Atto illecito nella gestione dei rapporti di lavoro subordinato si intende qualsiasi violazione degli obblighi inerenti un rapporto di lavoro subordinato, asseritamente o effettivamente commessa, di cui debba legalmente rispondere un Assicurato .

A mero titolo di esempio, costituisce Atto illecito nella gestione dei rapporti di lavoro subordinato qualsiasi forma di discriminazione – ivi comprese le condotte considerate dalle Direttive Europee 2000/78/CE (che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) e 2000/43/CE (che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) – molestia, mobbing, rappresaglia, licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, ingiustificato, illegittimo, discriminatorio, o illegittima mancata assunzione o promozione

In deroga all'articolo 1900 del codice civile italiano sono compresi anche i casi di colpa grave. |
| 1.4 Contraente | L'entità giuridica indicata al punto 1 del Frontespizio, |
| 1.5 Costi di difesa | qualsiasi onorario e/o spesa necessaria sostenuta con il consenso scritto dell'Assicuratore per le indagini, la difesa, accordo o appello nei confronti di qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di un Assicurato.

I costi di difesa sono prestati sulla base del disposto dell'articolo 1917, comma 3, del codice civile italiano. |
| 1.6 Funzionario di società partecipate | qualsiasi Amministratore, Sindaco, Dirigente od altro organo aziendale della Società che agisce in qualità di Amministratore, Sindaco, Dirigente od altro organo aziendale (o loro equivalente in altri ordinamenti giuridici) di una Società partecipata in seguito ad una nomina da parte della Società. |

Job Risk Protection

1.7 Licenziamento collettivo o collocamento in mobilità

In conformità a quanto previsto dalla legge n. 223 del 1991 e successive modifiche e/o integrazioni, per licenziamento collettivo si intende qualsiasi licenziamento effettuato almeno nei confronti di cinque (5) lavoratori del **Contraente** o di cinque (5) lavoratori di qualsiasi sua **Società controllata** nell'arco di centoventi (120) giorni anche se relativi a diverse unità produttive site nell'ambito del territorio di una stessa provincia.

1.8 Perdita patrimoniale

Per **Perdita patrimoniale** si intende qualsiasi danno risarcibile per il quale l'**Assicurato** è civilmente responsabile nei confronti di terzi ai sensi di legge.

(1) Il termine **Perdita patrimoniale** comprende:

- (a) l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro prevista dall'articolo 18, comma 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), nonché l'analoga indennità prevista all'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23;
- (b) l'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione, o comunque fino al massimale di legge, prevista dall'articolo 18, commi 2 e 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), nonché le analoghe indennità previste dall'art. 2, commi 2 e 4, e dall'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23;
- (c) le indennità risarcitorie onnicomprensive per l'ipotesi di insussistenza di giusta causa / giustificato motivo con risoluzione del rapporto di lavoro previste dall'art. 18, commi 5 e 6, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori);
- (d) l'indennità c. d. "a tutela crescente" prevista dall'art. 3, comma 1 ed all'art. 4, del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23;
- (e) danni punitivi, esemplari o multipli a condizione che siano assicurabili per legge
- (f) le indennità sostitutive del preavviso previste dalla legge, dal contratto di lavoro e dai contratti collettivi dei dirigenti con un massimo pari a 12 mensilità;

(2) Il termine **Perdita patrimoniale** non comprende e sono pertanto esclusi dalla garanzia:

- (a) l'indennità prevista dall'articolo 8 della legge n. 604 del 1966;
- (b) le indennità sostitutive del preavviso previste dalla legge, dal contratto di lavoro e dai contratti collettivi diversi da quelli dei dirigenti di cui al punto (1) (f) che precede;
- (c) i costi connessi all'adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un obbligo di fare o non fare o altro rimedio di natura non pecuniaria;
- (d) qualsiasi penale, indennità o importo altrimenti denominato che l'**Assicurato** è obbligato a pagare in forza di un contratto individuale o collettivo di lavoro;
- (e) le differenze retributive e/o contributive; il trattamento di fine

Job Risk Protection

- rapporto (TFR); i contributi previdenziali ed assistenziali;
- (f) imposte, tasse e sanzioni di qualsiasi natura;
- 1.9 Persona assicurata** Per **Persona assicurata** si intende qualsiasi persona fisica che sia stata, sia o diventi durante il periodo di assicurazione:
- (a) un lavoratore subordinato (o parasubordinato) del **Contraente** e delle sue **Società controllate**, nell'esercizio delle proprie funzioni, a prescindere dalla tipologia di mansioni svolte, ivi compresi i lavoratori part-time, stagionali o con contratto a tempo determinato.
 - (b) un membro degli organi di gestione e controllo del **Contraente** e delle sue **Società controllate**;
 - (c) lo sposo o il convivente *more uxorio* legalmente riconosciuto di una persona indicata ai precedenti punti (a) e (b) che sia defunta, interdetta, inabilitata o insolvente, per i **Danni** derivanti da un atto illecito e/o illegittimo relativo al rapporto di lavoro subordinato commesso da tale persona assicurata; oppure
 - (d) gli eredi o l'esecutore testamentario di una persona indicata ai precedenti punti (a) e (b) defunta, per i **Danni** derivanti da un atto illecito e/o illegittimo relativo al rapporto di lavoro subordinato commesso da tale persona assicurata.
- 1.10 Richiesta di risarcimento** Per **Richiesta di risarcimento** si intende la richiesta scritta o l'atto introduttivo di un procedimento civile, penale, amministrativo o arbitrale volto ad ottenere il risarcimento del danno conseguente ad un **Atto illecito nella gestione dei rapporti di lavoro subordinato**. Non rientrano nella definizione i procedimenti regolamentati dai contratti collettivi di lavoro.
- 1.11 Società controllata** Per **Società controllata** si intende qualsiasi società in cui il **Contraente** esercita il controllo così come previsto dall'art. 2359 del codice civile.
- Una società cesserà di essere considerata **Società controllata** ai sensi della presente polizza qualora si dovesse verificare una delle condizioni sopra indicate.
- 1.12 Società partecipata** Qualsiasi entità:
- (a) no profit
 - (b) qualsiasi entità diversa da quella di cui alla lettera (a), in cui la Società detiene una quota di capitale sociale compresa tra il 5% ed il 50%;
 - (c) qualsiasi entità diversa da quella di cui alla lettera (a), in cui la Società detiene una quota di capitale sociale inferiore al 5% a condizione che sia espressamente indicata in un'appendice alla presente polizza
- a condizione che la stessa:
- (i) non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli; o,
 - (ii) non sia quotata in alcuna borsa valori; e,
 - (iii) non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazioni; e,
 - (iv) non sia una Società controllata.
- Una società cesserà di essere considerata Società partecipata ai sensi

Job Risk Protection

della presente polizza qualora si dovesse verificare una delle condizioni sopra indicate ai punti (i) – (iv).

Articolo 2 - Condizioni generali

- 2.1 Inizio e termine della garanzia (principio claims made)** *La presente polizza vale per le Richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli Assicurati e comunicate per iscritto all'Assicuratore durante il Periodo assicurazione, o il Periodo di osservazione (qualora applicabile), a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti illeciti già denunciati ad un altro Assicuratore.*
- 2.2 Proroga dell'assicurazione** In assenza di circostanze, **Richieste di risarcimento** e in mancanza di disdetta inviata mediante lettera raccomandata entro 30 giorni dalla data di scadenza del **Periodo di assicurazione** la presente polizza si rinnova automaticamente per un periodo di 12 mesi.
- 2.3 Estensione territoriale** La copertura assicurativa opera per le **Richieste di risarcimento** presentate e per gli **Atti illeciti** verificatesi entro l'estensione territoriale indicata al punto 7 del Frontespizio.
- 2.4 Altre assicurazioni** *L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze di assicurazione che prevedano la copertura del medesimo rischio o rischio equivalente o copertura più ampia rispetto alla copertura offerta dalla presente polizza. In caso di Richiesta di risarcimento, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).*
 Salvo diversa disposizione di legge, *la garanzia prestata dalla presente polizza sarà operante solo per la parte eccedente le Perdite patrimoniali coperte da qualsiasi altra polizza della responsabilità civile o qualsiasi altra assicurazione valida e riscuotibile.*
 Salvo diversa disposizione di legge, *nel caso in cui tale altra assicurazione sia garantita da un'altra polizza emessa dall'Assicuratore o da un'altra società del gruppo AIG, il massimale totale aggregato a carico dell'Assicuratore, ai sensi della presente polizza, sarà ridotto per un importo pari al massimale della suddetta altra polizza.*
- 2.5 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia** La copertura assicurativa sarà efficace dalle ore 24 del giorno indicato al punto 3 del Frontespizio, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati.
 In difetto, la copertura sarà efficace dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento del premio o della prima rata di premio.
 Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'efficacia della copertura assicurativa rimarrà sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della scadenza di pagamento, e riprenderà efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

Job Risk Protection

- I premi devono essere pagati direttamente all'**Assicuratore** o all'intermediario assicurativo per il cui tramite si è provveduto alla stipula della polizza.
- 2.6 **Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio** Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** e dell'**Assicurato**, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, oltre all'eventuale annullamento della presente polizza, secondo quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
- 2.7 **Applicabilità delle dichiarazioni contenute nei Questionari o per la valutazione del rischio** Nel prestare la garanzia prevista dalla presente polizza l'**Assicuratore** si è basato su quanto contenuto nel questionario per la valutazione del rischio che è posto alla base del presente contratto e deve essere considerato parte integrante della presente Polizza.
Nessuna affermazione contenuta nel questionario per la valutazione del rischio fatta da un **Assicurato** o la conoscenza da parte di un **Assicurato** potrà essere attribuita ad un altro **Assicurato** al fine di determinare o meno l'operatività della presente polizza.
- 2.8 **Modifiche di polizza** La presente polizza contiene ogni accordo tra le Parti in relazione al rapporto assicurativo. Ogni eventuale modifica della stessa dovrà essere approvata per iscritto in data successiva alla data di decorrenza della presente polizza.
- 2.9 **Modifiche del rischio** Il **Contraente** e/o l'**Assicurato** comunicheranno immediatamente per iscritto all'**Assicuratore** ogni mutamento che comporti un cambiamento o un aggravio del rischio coperto dalle garanzie prestate dalla presente polizza.
Le modifiche o gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente polizza, ai sensi e per gli effetti del Codice civile.
In caso di aggravamento del rischio, l'Assicuratore avrà inoltre il diritto di recedere dalla presente polizza ai sensi dell'art.1898 C.C.
L'**Assicuratore** rinuncia invece alla facoltà di recesso in caso di diminuzione del rischio di cui all'art.1897 C.C.
- 2.10 **Legge applicabile e foro competente** La presente polizza è regolamentata dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia inerente all'esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto, foro competente esclusivo è quello di Milano.
- 2.11 **Ordine dei pagamenti** In caso di **Perdita patrimoniale**, derivante da una **Richiesta di risarcimento** per la quale è necessario effettuare un pagamento ai sensi della presente polizza, l'**Assicuratore** dovrà:
(a) prima di tutto, pagare le **Perdite patrimoniali** rientranti nella garanzia prestata al **Contraente** ed alle sue **Controllate**; e,
(b) successivamente, qualora il **Massimale** non sia esaurito, terrà indenne le **Persone assicurate**.
- 2.12 **Forma delle** Il **Contraente** è autorizzato ad agire per conto delle **Società** controllate e degli

<p>comunicazioni</p> <p>2.13 Cessione</p>	<p>Assicurati con riferimento all'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla polizza.</p> <p>La presente polizza ed i diritti ad essa relative non possono essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.</p>
---	--

Articolo 3 - Condizioni particolari

3.1 Oggetto dell'assicurazione

<p>A.</p>	<p>Atto illecito nella gestione dei rapporti di lavoro subordinato</p>	<p>L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da qualsiasi Perdita Patrimoniale che l'Assicurato sia obbligato a risarcire a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di una Richiesta di risarcimento cagionata da qualsiasi Atto illecito nella gestione dei rapporti di lavoro subordinato presentata nei confronti dell'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o durante il Periodo di Osservazione (qualora applicabile) e tempestivamente comunicata per iscritto ad AIG, nei termini ed in conformità a quanto previsto dalla presente polizza (formula assicurativa claims made).</p> <p>A mero titolo di esempio, costituisce Atto illecito nella gestione dei rapporti di lavoro subordinato qualsiasi forma di discriminazione – ivi comprese le condotte considerate dalle Direttive Europee 2000/78/CE (che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) e 2000/43/CE (che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) – molestia, mobbing, rappresaglia, licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, ingiustificato, illegittimo, discriminatorio, o illegittima mancata assunzione o promozione.</p>
<p>B.</p>	<p>Tutela dei dati personali</p>	<p>L'Assicuratore pagherà al terzo danneggiato per conto dell'Assicurato le Perdite patrimoniali derivanti o conseguenti a qualsiasi Richiesta di risarcimento cagionata dalla violazione colposa delle leggi in materia di protezione dei dati personali da parte dell'Assicurato, che conduca, o contribuisca, al perfezionamento di un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro, e presentata, a termini dell'art. 3.3.1, per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o il Periodo di periodo di osservazione (qualora applicabile).</p>
<p>C.</p>	<p>Gestione della crisi nei rapporti di lavoro</p>	<p>Nel caso in cui si dovesse verificare un Atto illecito nella gestione dei rapporti di lavoro al quale si ritiene possa conseguire una Perdita patrimoniale, l'Assicuratore pagherà o rimborserà entro i sotto limiti indicati al Punto 5 del Frontespizio:</p>

C.1. Consulenti in pubbliche relazioni

Costi sostenuti dal **Contraente** o dalle **Società controllate** per un consulente in pubbliche relazioni:

(A) cui è stata affidata la gestione della crisi nei rapporti di lavoro; o emergenza

Job Risk Protection

(B) cui è stata affidata la comunicazione interna ed esterna nel caso in cui la crisi nei rapporti di lavoro divenga di dominio pubblico;

al fine di ripristinare la reputazione dell'Assicurato o attenuarne l'impatto negativo.

Il **Contraente** e le **Società controllate** hanno la facoltà di avvalersi dei servizi di un consulente in pubbliche relazioni:

- (a) un consulente in pubbliche relazioni preventivamente approvato dall'**Assicuratore**; o,
- (b) qualsiasi altro consulente in pubbliche relazioni previo consenso scritto da parte dell'**Assicuratore**.

C.2. Investigatori privati

Le spese sostenute dal **Contraente** o dalle sue **Controllate**, previo consenso scritto dell'**Assicuratore**, per avvalersi di investigatori privati, **a condizione che l'investigazione sia condotta nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni e dei diritti dei lavoratori**.

C.3. Indagine

Costi sostenuti dalla **Società con il consenso scritto dell'Assicuratore** per consentire ad un proprio amministratore, dirigente o dipendente di partecipare a un'indagine.

D. Garanzie aggiuntive

L'**Assicuratore** pagherà o rimborserà le seguenti parcelle e spese:

D.1. Sostituzione del dipendente

I costi sostenuti dal **Contraente** e dalle **Società controllate con il previo consenso scritto dell'Assicuratore** per servizi esterni per la sostituzione della persona che affermi di essere stata licenziata senza giusta causa.

Sono esclusi i costi interni del **Contraente** e delle **Società controllate**.

D.2. Spese di pubblicazione della sentenza

I costi sostenuti dall'**Assicurato** per ottemperare all'ordine giudiziale di pubblicazione della sentenza di condanna per una sola volta in un quotidiano a tiratura nazionale.

E. Consulenza legale preventiva

Qualora si ritenga che dalla gestione dei rapporti di lavoro subordinato possa derivare una **Richiesta di risarcimento** rientrante nell'oggetto della polizza, l'**Assicuratore pagherà, nei limiti del sotto massimale indicato al punto 5 del Frontespizio**, gli onorari e le spese per la consulenza legale preventiva fornita da un legale esterno al **Contraente** o alle **Società controllate**.

Il **Contraente** e le **Società controllate** hanno la possibilità di avvalersi di un legale esterno:

- (a) preventivamente approvato dall'**Assicuratore**; o,
- (b) previo consenso scritto dell'**Assicuratore**, qualsiasi altro avvocato

o studio legale specializzato nel diritto del lavoro.

3.2 Estensioni

3.2.1 Periodo di osservazione

Nel caso in cui alla scadenza del periodo di Assicurazione l'**Assicuratore** dovesse decidere di non rinnovare la polizza, il **Contraente** avrà diritto ad un periodo gratuito di periodo di osservazione della durata di 12 mesi.

Il Contraente non avrà diritto al periodo di osservazione nel caso in cui:

- (a) **abbia rinnovato o sostituito la presente polizza con un'altra polizza che garantisce un'analogha copertura assicurativa; o,**
- (b) **si fonda con o ceda tutte o la maggior parte delle proprie attività ad altra persona o ente o gruppo di persone e/o enti che agiscano tra di loro in concerto; o,**
- (c) **sia dichiarato insolvente, fallito, venga posto in liquidazione o sia ammesso a qualsiasi procedura concorsuale o amministrazione straordinaria.**

3.2.2 Costituzione o acquisizione di nuove società controllate

La definizione di **Società controllata** si estende automaticamente a qualsiasi società che sia costituita o acquisita dal **Contraente** o dalle sue **Società controllate** dopo la data di decorrenza della presente polizza e rientri nella definizione di **Società controllata**, a condizione che il numero di dipendenti della stessa non ecceda il minore fra:

- le 1.000 (mille) unità, o
- il 25% (venticinque per cento)

del totale complessivo dei dipendenti del **Contraente** e delle sue **Società controllate** prima dell'acquisizione o della costituzione della nuova **Società controllata**. La presente estensione opera solo ed esclusivamente per le **Richieste di risarcimento** avanzate nei confronti di una **Società controllata** al tempo in cui la stessa poteva definirsi **Società controllata** ai sensi della Definizione di cui all'articolo 1.11.

3.2.3 Funzionario di società partecipate

L'**Assicuratore** pagherà al terzo danneggiato, per conto di qualsiasi **Funzionario della Società in società partecipate**, le **Perdite patrimoniali** conseguenti a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** presentata a termini dell'art. 5.1 per la prima volta durante il **Periodo di assicurazione** e relativa ad un **Atto illecito** commesso nello svolgimento del proprio incarico a favore di una **Società partecipata**.

3.3 Richieste di risarcimento

3.3.1 Comunicazione delle Richieste di risarcimento

La copertura prestata dalla presente polizza opera solo ed esclusivamente per le Richieste di risarcimento:

- (a) **avanzate per la prima volta nei confronti di un Assicurato durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile);**

Job Risk Protection

(b) comunicare per iscritto dall'Assicurato all'Assicuratore all'indirizzo indicato al punto 9 del frontespizio di polizza non appena possibile e comunque:

- (i) durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione;**
- (ii) entro i trenta (30) giorni successivi alla cessazione del Periodo di assicurazione o al Periodo di osservazione a condizione che la comunicazione all'Assicuratore non avvenga oltre i trenta (30) giorni dalla data in cui l'Assicurato l'ha ricevuta.**

L'Assicurato può comunicare all'Assicuratore le Richieste di risarcimento:

- (a) mediante lettera raccomandata all'indirizzo indicato al punto 9 del frontespizio di polizza. In tal caso la data di invio sarà considerata come data della comunicazione all'Assicuratore;**
- (b) mediante fax al numero + 39.02.36.90.222**

3.3.2 Comunicazione delle circostanze alle quali possono conseguire Richieste di risarcimento

L'Assicurato dovrà comunicare per iscritto all'Assicuratore tutte le circostanze delle quali è venuto a conoscenza durante il periodo di assicurazione e dalle quali ritiene possano conseguire delle Richieste di risarcimento. La comunicazione dovrà essere dettagliata e riportare in ordine cronologico le seguenti informazioni:

- (a) il presunto Atto illecito nella gestione dei rapporti di lavoro subordinato;**
- (b) il tempo ed il luogo del presunto Atto illecito nella gestione dei rapporti di lavoro subordinato;**
- (c) i potenziali reclamanti e tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti;**
- (d) una stima della Perdita patrimoniale potenziale.**

Nel caso in cui l'Assicuratore dovesse prendere in considerazione tale comunicazione, tutte le eventuali **Richieste di risarcimento** comunicate ai termini dell'art. 2.3.1, e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

Job Risk Protection

3.3.3 Richieste di risarcimento collegate

Qualsiasi **Richiesta di risarcimento** in qualsiasi modo riconducibile:

- (a) al medesimo **Atto illecito** o a più **Atti illeciti** collegati o continuati; o,
- (b) ad **Atti illeciti** che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;

saranno considerati un'unica **Richiesta di risarcimento** ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli **Assicurati**, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.

Oppure, nel caso in cui l'**Assicurato** dovesse comunicare all'**Assicuratore** ai termini dell'art 5.2 una **Richiesta di risarcimento**:

- (a) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una **Richiesta di risarcimento** precedentemente comunicata; o,
- (b) in qualsiasi modo riconducibile ad un **Atto illecito** identico o correlato ad un altro **Atto illecito** dal quale è derivata una **Richiesta di risarcimento** precedentemente comunicata,

la stessa sarà considerata come comunicata alla data della prima **Richiesta di risarcimento**.

3.4 Difesa e transazioni

3.4.1 Difesa

L'**Assicurato** ha il dovere di difendersi da qualsiasi **Richiesta di risarcimento** promossa nei suoi confronti e coperta ai sensi della presente polizza. In alternativa l'**Assicurato** ha la possibilità:

- (a) di scegliere uno studio legale preventivamente approvato dall'**Assicuratore**;
- (b) previo consenso scritto dell'**Assicuratore**, di scegliere un avvocato di propria fiducia;
- (c) previo accordo scritto, di lasciare all'**Assicuratore** la conduzione della difesa e la scelta di un avvocato.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) l'**Assicuratore** anticiperà per conto dell'**Assicurato**, previa approvazione del preventivo e verifica di congruità, le spese per resistere all'azione del terzo danneggiato.

In ogni caso, l'**Assicurato** dovrà, a proprie spese, offrire all'**Assicuratore** tutta l'assistenza necessaria, nonché fare tutto quanto possibile per mitigare gli effetti negativi di qualsiasi **Richiesta di risarcimento**.

3.4.2 Risoluzione delle controversie / Transazione

Pena la perdita del diritto all'indennizzo l'Assicurato, non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione, sostenere alcuna spesa legale, spese per la gestione della crisi nei rapporti di lavoro (Garanzia C) - o spesa per la sostituzione del dipendente (Garanzia D.1.) senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Tale autorizzazione non è richiesta per le spese derivanti dalla Consulenza per i consulenti in pubbliche relazioni (Garanzia C.1.) preventivamente approvati dall'Assicuratore nonché per le spese di pubblicazione della sentenza (Garanzia D.2.) e di consulenza legale preliminare (Garanzia E).

Job Risk Protection

3.4.3 Surrogazione e rivalsa

L'**Assicuratore** ha la facoltà di condurre indagini e previo consenso scritto dell'**Assicurato** può transare una **Richiesta di risarcimento**.

L'Assicuratore che ha effettuato pagamenti sulla base della presente polizza è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare degli stessi, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Il diritto di surrogazione nei confronti dei dipendenti e degli amministratori del **Contraente** o delle sue **Controllate** è limitato ai soli casi in cui tali soggetti siano stati dichiarati in via definitiva responsabili di un atto doloso da un'autorità giudiziaria o amministrativa o abbiano ammesso la propria responsabilità.

L'**Assicurato** dovrà fornire piena assistenza e collaborazione, facendo tutto quanto necessario al fine di consentire all'**Assicuratore** l'esercizio dei diritti di surrogazione e rivalsa – ivi compresa la firma di documenti che consentano all'**Assicuratore** di agire a suo nome – ed astenendosi da qualsiasi condotta che possa pregiudicare tali diritti. Nel caso in cui l'**Assicuratore** dovesse recuperare somme eccedenti i pagamenti effettuati sulla base della presente polizza, le stessi saranno versati all'**Assicurato** previa deduzione dei costi sostenuti.

Articolo 4 - Esclusioni

L'**Assicuratore** non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia né ad effettuare alcun pagamento in relazione a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** avanzata nei confronti dell'**Assicurato** e derivante da, basata su o attribuibile a qualsiasi:

- 4.1 **Danno a persone e/o cose** *lesione all'integrità fisica, malattia, infortunio (connesso o meno con l'attività lavorativa) o morte di qualsiasi persona; smarrimento, danneggiamento materiale, distruzione di qualunque bene, ivi compresa la sua perdita d'uso, siano essi causati direttamente oppure indirettamente.*
La presente esclusione non opera per il danno da stress emotivo e sofferenza psicologica;.
- 4.2 **Fatti noti, Circostanze e precedenti Richieste di risarcimento** *(a) fatto o circostanza reale o presunta da cui, antecedentemente alla data di decorrenza della polizza, un Assicurato avrebbe potuto prevedere che sarebbe derivata una Richiesta di risarcimento;*
(b) controversia pendente o Richiesta di risarcimento ricevuta antecedentemente alla data di decorrenza della presente polizza o che sia conseguenza diretta o indiretta o abbia ad oggetto i medesimi fatti delle stesse.

Ai sensi della presente clausola l'espressione "controversia" significa qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo o regolamentare o qualsiasi indagine, esame, inchiesta, arbitrato o decisione giudiziaria.

Job Risk Protection

- 4.3 Dolo** *atto illecito dolosamente commesso nella gestione dei rapporti di lavoro subordinato a condizione che la responsabilità dell'Assicurato sia definitivamente accertata da un'autorità giudiziaria o amministrativa o lo stesso abbia ammesso la propria responsabilità.*
Fino all'accertamento definitivo del dolo, l'Assicuratore terra l'Assicurato indenne dal pagamento dalle spese legali.
L'esclusione opera esclusivamente con riferimento all'Assicurato a cui la condotta dolosa è direttamente riferibile.
- 4.4 Licenziamento collettivo o collocamento in mobilità** *licenziamento collettivo, collocamento in mobilità, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.*
- 4.5 Livelli retributivi e contributivi e oneri previdenziali e assistenziali** *effettiva o contestata violazione di norme dirette a disciplinare i livelli di retribuzione ed ogni altra forma di compenso dei lavoratori, i livelli retributivi minimi, gli obblighi contributivi, l'assicurazione obbligatoria contro il rischio di infortuni sul lavoro, le indennità previste per il caso di invalidità del lavoratore, le indennità di disoccupazione e la cassa integrazione guadagni, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, qualsiasi piano di previdenza, assistenza o risparmio per i dipendenti, l'indennità di buonuscita, ivi compresi i compensi negoziati con il personale con funzioni direttive sotto forma di diritti di opzione, indennità e altri bonus (c.d. "golden parachutes"), ogni altra indennità prevista a qualunque titolo per il caso di cessazione del rapporto, il trattamento di fine rapporto (TFR), le prestazioni sociali ed assistenziali, nonché ogni altra analoga obbligazione.*
- 4.6 Operatività copertura in caso di embargo o di altra sanzione applicabile- Esclusione OFAC**
Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile all'Assicuratore, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente **Polizza** o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, l'Assicuratore, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.

L'ASSICURATORE
AIG Europe S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

- di aver ricevuto e compilato, prima della conclusione del contratto, il questionario per la valutazione di adeguatezza del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Regolamento IVASS n. 5/2006;
- di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, le Condizioni Contrattuali di polizza;
- di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, la Nota Informativa ai sensi e per gli effetti dell'Art. 185 D.Lgs. 07/09/2005 n° 209.

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara altresì di conoscere ed approvare espressamente gli Articoli sottoesposti della presente polizza:

Art. 2.1 Inizio e termine della garanzia (principio *claims made*);

Art. 2.4 (Altre Assicurazioni);

Art. 2.6 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio / divisibilità);

Art. 2.9 (Modifiche del rischio);

Art. 2.10 (Legge applicabile e foro competente).

Art. 3.2.1 (Periodo di osservazione)



Job Risk Protection

Art. 3.3.1 (Comunicazione delle Richieste di risarcimento)

Art. 3.4 (Difesa e transazioni)

Art. 4 (Esclusioni)

L'ASSICURATORE
AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

IL CONTRAENTE